



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 3008 e 3009/PROD.COMM.

Rif. fax dd. 23/01/2006 nota 1294 dd. 20.01.06

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 7, comma 1, lett. a)
Requisiti professionali settore non alimentare.

Trieste, 27 gennaio 2006

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato formulato un quesito inerente la problematica di cui all'oggetto; in proposito si intende evidenziare quanto segue.

Dal combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 8, comma 2, della nuova legge, uno dei requisiti professionali ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari consiste nel possesso di un attestato di frequenza ad un corso la cui attuazione è demandata ad apposito regolamento regionale ancora da adottarsi.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui al comma 17 dell'articolo 110, fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla nuova legge, continuano ad applicarsi gli atti (sempre di natura regolamentare) in vigore, ovviamente qualora non in contrasto con la fonte primaria sopravvenuta, regolamenti però che nulla prescrivono con riferimento ai requisiti professionali per il settore non alimentare.

In base a quanto fin qui illustrato e soprattutto alla luce della prescrizione costituzionale di cui all'articolo 41, che non consente blocchi ingiustificati nel campo dell'iniziativa economica privata, nella fase attuale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari sarà necessario soltanto il possesso dei requisiti morali.

Diversamente, per quanto concerne l'attività di vendita dei prodotti alimentari, nonché l'iscrizione al REC ai fini della somministrazione, continuano a trovare applicazione in regime di *prorogatio* ex articolo 110, comma 17, citato i regolamenti regionali di cui ai Decreti Presidenziali n. 146 dd. 7 maggio 1999 e n. 149 dd. 4 maggio 2001. Si aggiunge che nel settore della somministrazione si ritiene ancora vigente, per le parti compatibili con la nuova disciplina, anche il DPGR 02277/1977.

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco MILAN -

RBr